

TI_GERICHTE 11.2005.18 vom 23. August 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-08-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.18

FR: TI_GERICHTE 11.2005.18 du 23 août 2005

IT: TI_GERICHTE 11.2005.18 del 23 agosto 2005

Regeste

restrizioni in via provvisoria al diritto di visita

Erwägungen

E. 2

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisoria (DTF 126 III 497) e nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (Rtid II-2004 pag. 609). La legge non prevede invero un'età fissa dalla quale il giudice sia obbligato a interpellare i minorenni. Una rinuncia a priori si giustifica solo, tuttavia, se l'audizione – o almeno l'osservazione – sia impossibile o non avrebbe senso, nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo , L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 120 segg.). Il Tribunale federale dopo avere già avuto modo di rilevare che l'audizione di un ragazzo di 6 anni non va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a), l'ha ritenuta possibile da questa età (sentenza 5C.63/2005 del 1° giugno 2005 consid. 1.2.3). In concreto, al momento in cui il Pretore ha statuito E_____ aveva cinque anni e mezzo, e, ancorché informalmente, è stata sentita in due occasioni dalla psichiatra e psicoterapeuta _____. Non vi sono pertanto motivi per procedere a una sua audizione, fermo restando il fatto che, nell'ambito della procedura a protezione dell'unione coniugale essa andrà ormai interpellata.

E. 3

In concreto non è litigioso il diritto di visita come tale, bensì la sua estensione. La regolamentazione del diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore non affidatario e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali conflitti tra i genitori, della frequenza con cui è stato precedentemente esercitato il diritto di visita e così via (Schwenzler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 CC con richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Il giudice può limitare il diritto alle relazioni personali quando le condizioni espresse dall'art. 274 cpv. 2 CC sono soddisfatte. In sede provvisoria tale giudizio è limitato, in ogni modo, a un esame sommario, come quello che presiede all'emanazione di ogni provvedimento cautelare (art. 376 cpv. 1 lett. d CPC).

E. 4

Il Pretore, accertati i pessimi rapporti tra i genitori e le regolari relazioni tra padre e figlia, ha rilevato che dal momento in cui non si è più potuto fare assegnamento sul sostegno e la presenza di _____, madrina di E _____, sono sorti problemi non tanto per l'organizzazione degli aspetti pratici del diritto di visita, ma per la mancanza di una figura di riferimento per i genitori, di equilibrio nei loro rapporti e di mediatrice per le richieste e le esigenze di entrambi. Egli ha altresì considerato che il padre rifiuta qualsiasi altra figura che possa fungere quale appoggio nell'esercizio del diritto di visita e che i genitori non sono riusciti a trovare una reciproca diversa modalità di comunicazione atta a garantire alla figlia di trascorrere con il padre momenti che la mettano al riparo da disagi. Il primo giudice ha così ritenuto che quando il padre è in grado di rassicurare la figlia, essi si intrattengono tranquillamente e passano momenti piacevoli. Per contro, ha soggiunto, il problema consiste nel fatto che il padre può avere reazioni violente che non tengono conto delle necessità della figlia. In tali circostanze se egli godesse di un diritto di visita senza restrizioni la figlia non sarebbe sufficientemente protetta. Ciò premesso, il Pretore ha mantenuto il diritto di visita settimanale di un paio d'ore, da esercitarsi in un ambiente in cui la bambina poteva essere protetta "dalle modalità di relazione paterne non sempre adeguate", ovvero al punto di incontro della _____, rispettivamente al suo esterno ogni qualvolta le operatrici lo avessero ritenuto indicato dalle circostanze.

E. 5

L'appellante lamenta anzitutto il fatto che il Pretore ha statuito oltre due anni dopo l'istanza di modifica rilevando che tale attesa lo ha logorato al punto da fargli commettere errori di comportamento verso il giudice e i vari operatori sociali. Ciò, aggiunge, potrebbe aver influenzato negativamente il Pretore, oggetto per altro di una segnalazione al Consiglio della magistratura. Sta di fatto che questa Camera non ha competenza per pronunciarsi su un'eventuale diniego di giustizia, né, in assenza di una formale istanza di ricusa, sull'operato del primo giudice. La questione non merita particolare disamina.

E. 6

In merito al diritto di visita, l'appellante, rievocato quanto successo fino all'agosto 2003, rileva che dopo di allora, amareggiato, arrabbiato ed esasperato dall'inoperosità del Pretore, si è isolato e non ha più incontrato la figlia. Solo alla fine di agosto 2004, egli ha ripreso di nuovo contatto con le operatrici di _____ per riprendere le relazioni con la figlia, con la quale fino a gennaio 2005 si è incontrato 7 volte il sabato per due ore. Contesta di avere relazioni violente e assevera di non avere mai tenuto comportamenti scorretti davanti alla figlia. Soggiunge che il Pretore non ha considerato il comportamento della madre, la quale potrebbe non essere idonea all'affidamento, influenza negativamente la figlia e non collabora per raggiungere un equilibrio nel diritto di visita. Così argomentando, tuttavia, l'appellante non si confronta minimamente con le motivazioni addotte dal Pretore. Egli tenta di giustificare il suo comportamento nei confronti del giudice e dei vari operatori che si occupano dei diritti di visita, sostiene di sentirsi vittima di un iter processuale e di decisioni ingiustificate e intempestive, espone le sue perplessità nei confronti della moglie e dei suoceri, evidenzia una certa manipolazione subita dalla figlia, contesta di avere reazioni violente e di non avere relazioni adeguate con la figlia ed esprime i suoi desideri nel poter trascorrere maggior tempo con la figlia, ma nulla dice in merito al bene della figlia medesima, al rapporto con lei, alla sua capacità di occuparsi convenientemente di lei e, in generale se il diritto alle relazioni personali sia conforme al bene della figlia. Tanto

basterebbe per ritenere l'appello insufficientemente motivato e dichiararlo finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC).

E. 7

Sia come sia, occorre esaminare se le relazioni con il padre rispondano oggettivamente all'interesse di E_____. Decisivo è unicamente, a tale proposito, il bene del figlio inteso in senso fisico, psichico, morale e spirituale. Occorre dunque valutare, in ogni singolo caso, le ragioni per cui il bambino adotti un atteggiamento di difesa nei confronti del genitore che non ne ha la custodia e se l'esercizio del diritto di visita possa realmente recare pregiudizio. È infatti unanimemente riconosciuto che il rapporto di un minore con entrambi i genitori è un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con riferimenti). Il bene del figlio, per il resto, prevale sempre sugli interessi dei genitori. a) L'appellante, in sintesi, chiede l'estensione graduale del diritto di visita, da esercitarsi liberamente. Dal fascicolo processuale si evince che l'interessato dalla separazione dei coniugi ha sempre esercitato il diritto di visita accompagnato dalla madrina della bambina (deposizione _____ del 10 giugno 2003), che dal mese di agosto 2003 egli non ha praticamente più avuto contatti con la figlia, che le loro relazioni sono riprese nel mese di agosto 2004 e che fino a gennaio 2005 il padre ha incontrato la figlia 7 volte (appello pag. 6). b) Nella fattispecie è palmare che i rapporti tra i genitori sono tesi e tali attriti si ripercuotono sulla bambina tanto che “ le suggestioni degli adulti hanno creato in lei ricordi non suoi che hanno valenza di realtà e per questo le fanno vivere ansia e paura... in E_____ tale ansia non è contenuta dalle parole, poiché sperimenta sempre che fra i genitori vi è rabbia e diffidenza, cioè emozioni insicurizzanti ”. Secondo la specialista il disagio di minore trova probabilmente origine in aspetti di personalità dei genitori, e solo costoro potrebbero eliminare tale malessere (certificato medico 15 dicembre 2004 della dott. _____, nell'inc. DI.2004.1365). c) Ora, tenuto conto del fatto che l'appellante non ha praticamente mai esercitato un diritto di visita libero, e che per oltre un anno non ha più incontrato la figlia, una ripresa del diritto di visita senza restrizioni non appare proponibile, ma giustifica un ragionevole riserbo iniziale. Una certa cautela si impone, a maggior ragione, per il fatto che il disagio della bambina è stato riscontrato anche dall'operatrice di _____, per la quale in occasione di un incontro con il padre E_____ appariva “a momenti imbarazzata, destando l'impressione di avere perso quella spontaneità che aveva prima nella relazione con il padre, tanto che a ogni interruzione necessitava di sicurezze e di conferme” (relazione del 15 gennaio 2005 , nell'inc. DI.2004.1365). Il diritto di visita in questione appare idoneo non tanto per prevenire atti pregiudizievoli per la bambina, ma per accertare il comportamento del padre, quello della figlia, i loro rapporti e le capacità del genitore di occuparsi convenientemente della figlia (cfr. Schwenzer , op. cit., n. 26 ad art. 273 CC). Certo, i conflitti tra genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita, ma una tale limitazione si giustifica qualora la concessione del diritto di visita minacci il bene del figlio (DTF 131 III 212 consid. 5). d) Certo, è possibile che l'episodio di intolleranza verso le operatrici della _____ sia stato occasionale, dettato dall'exasperazione momentanea e riconducibile al fatto che l'appellante non accettava la loro presenza (rapporti 5 agosto 2003 e 23 ottobre 2004 del Punto di incontro). Ma ciò non toglie che decisivo è il bene della figlia, la quale ha diritto a relazioni personali adeguate per poter integrare la figura paterna nell'ambito di un'adeguata tranquillità relazionale. E come si è visto allo stato attuale E_____, pur non necessitando cure particolari, vive un disagio dovuto al conflitto dei genitori (certificato medico 15 dicembre 2004 della dottoressa _____). Una

limitazione delle relazioni personali è volta, per altro, a proteggere il bene del figlio, non a punire i genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4^a edizione, n. 18 e 19 ad art. 274 CC). Soluzione transitoria per sua natura (W irz in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 22 ad art. 274 CC), essa consentirà alla curatrice di presentare un rapporto sull'evolvere della situazione e di formulare una proposta sul modo in cui continuare il diritto di visita, tenendo conto delle indicazioni date dagli operatori del punto d'incontro. e) In circostanze del genere, nella misura in cui costituisce un assetto di durata limitata, visite brevi, di due ore, da trascorrere in luogo protetto appaiono, a un esame sommario come quello che presiede l'emanazione di misure provvisoriale, senz'altro idonee per favorire una ripresa graduale delle relazioni personali tra padre e figlia e rispondono agli imperativi di prudenza ed equilibrio dettati dalle contingenze. Il giudizio potrà essere diverso – se mai – nel quadro della decisione sulle misure a protezione dell'unione coniugale, sulle quali il Pretore deve ancora statuire, sempre che l'interessato continui a dimostrare buona volontà, rispettare le indicazioni delle operatrici della _____ e a collaborare con le medesime come risulta essere stato il caso negli ultimi tempi (rapporto 15 gennaio 2005 nell'inc. DI.2004.1365). Ciò posto l'appello deve pertanto essere respinto e il giudizio impugnato confermato.

E. 8

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, la stessa è stata nel frattempo ritirata. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Si prende atto del ritiro della richiesta di assistenza giudiziaria da parte di AP 1. 4. Intimazione a: ; . Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – , . terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.